

Varese, 08 aprile 2020

CIRCOLARE N. 9/2020

Gent. Sigg.ri Clienti,

In attesa che il Decreto approvato tre giorni fa dal Governo (c.d. Decreto liquidità) venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stando alle bozze in circolazione, occorre interrogarsi su come gestire la prossima **scadenza del 16 aprile**, fermo restando che analogo ragionamento varrà anche per quella del mese di maggio.

Lo schema di Decreto (bozza) prevede un differimento delle scadenze del mese di aprile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi **non superiori** a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (generalmente anno 2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (quindi Marzo 2019);
- per gli stessi soggetti con ricavi o compensi **superiori** a 50 milioni di euro nello stesso periodo, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (quindi Marzo 2019).

Verificandosi tale circostanza, possono essere **rinviiati al 30 giugno** 2020 i versamenti relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli [artt. 23](#) e [24](#) del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato, in qualità di sostituti d'imposta, nello scorso mese di marzo;
- alla liquidazione dell'Iva del mese di marzo 2020;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, relativi al mese di marzo 2020.

Resta invece immutato l'obbligo di versare le **altre ritenute alla fonte**, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all'[art. 25](#) del DPR 600/73.

Come accennato, i versamenti eventualmente rinviati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Se il testo verrà confermato nella versione che oggi conosciamo, l'aspetto più delicato sul piano operativo è rappresentato dalla necessità di reperire i dati sui quali valutare la possibilità del rinvio, cioè i **ricavi e ai compensi** conseguiti nel mese di **marzo 2020**, da raffrontare con i ricavi e i compensi dello stesso mese del precedente periodo d'imposta.

L'interpretazione rigorosa di quanto sopra dovrebbe comportare la necessità, per i soggetti in contabilità ordinaria che determinano i ricavi in base al principio di competenza, di effettuare le relative scritture di assestamento (si pensi a un ricavo di competenza plurimensile ovvero "a cavallo" di più periodi mensili) al fine di pervenire ai <<ricavi di competenza>> per entrambi i mesi di osservazione, e non una mera operazione di confronto tra i <<fatturati>>.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.